

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 12 NOVEMBRE 2020, N.30

Modifiche alla propria ordinanza n. 5/2019 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27/12/2013, n. 147 “Legge di stabilità” (art. 12 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI.” e n. 6/2019 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27/12/2013, n. 147 “Legge di stabilità” (art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per l’avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012.” Modifica del Responsabile del procedimento di liquidazione 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 12 NOVEMBRE 2020, N.31

Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012” 4



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Ordinanza n. 30 del 12 Novembre 2020

Modifiche alla propria ordinanza n° 5/2019 avente ad oggetto: "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 12 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI." e n° 6/2019 avente ad oggetto: "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per l'avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012." Modifica del Responsabile del procedimento di liquidazione.

Visti:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
- il comma 4 del citato art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

Richiamate le proprie ordinanze:

- n° 5/2019 avente ad oggetto: "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte nei territori colpiti dagli

eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 12 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.) Approvazione del bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI." così come modificata dalle proprie Ordinanze n. 13/2019 e n. 20/2020;

- n° 6/2019 avente ad oggetto: "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per l'avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012." così come modificata dalla propria Ordinanza n. 34/2019;

Richiamati in particolare il punto 5) del dispositivo delle Ordinanze n. 5/2019 e n. 6/2019 in cui è stato individuato nel Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile della Regione Emilia-Romagna il Responsabile del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi;

Ritenuto necessario, in seguito a modifiche organizzative all'interno della Regione Emilia-Romagna, trasferire le competenze connesse alla liquidazione dei contributi, a valere sulle proprie Ordinanze n. 5/2019 e s.m.i e n. 6/2019 e s.m.i. , dal Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile al Servizio Attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'autorità di gestione FESR;

Ritenuto, di conseguenza, necessario adeguare il punto 5) del dispositivo dell'Ordinanze n. 5/2019 e s.m.i. e n. 6/2019 e s.m.i. al fine del raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, individuando il Responsabile del procedimento di liquidazione dei contributi nel Responsabile del Servizio Attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'autorità di gestione FESR, in sostituzione del Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile ;

DISPONE

1. per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono richiamate integralmente, di trasferire le competenze connesse alla liquidazione dei contributi, a valere sulle proprie Ordinanze n. 5/2019 e s.m.i e n. 6/2019 e s.m.i., dal Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile al Servizio Attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'autorità di gestione FESR;
2. di modificare, conseguentemente a quanto espresso nel precedente punto 1), il punto 5) del dispositivo dell'Ordinanze n. 5/2019 e s.m.i e n. 6/2019 e s.m.i. individuando il Responsabile del procedimento di liquidazione dei contributi nel Responsabile del Servizio Attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'autorità di gestione FESR, in sostituzione del Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile;
3. di mantenere inalterate in ogni loro parte, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti, le proprie Ordinanze nn. 5/2019 e s.m.i. e 6/2019 e s.m.i.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)



IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2012

Ordinanza n. 31 del 12 Novembre 2020

Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012"

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:
 - l'articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - l'articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a "...avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" e, al tal fine, a "...costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2";
 - l'articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

- il decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.160 – articolo 3 bis comma 2;
- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ed in particolare i commi 3, 12 e 13.
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "*Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*".

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;
- n. 62 del 29 maggio 2013 “Integrazioni all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”
- n.142 del 22 novembre 2013 “Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”.

Richiamata altresì la delibera di Giunta Regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 “*Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna*” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7 relativo ad attività di amministrazione e gestione di personale, convenzione in corso di adeguamento;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Considerato che:

- per la Struttura tecnica del Commissario delegato si è ritenuto di avvalersi anche di professionalità esterne, scelte in ragione della loro esperienza professionale e della competenza tecnica grazie alla collaborazione istituzionale offerta dalle amministrazioni pubbliche di rispettiva appartenenza, a titolo di solidarietà a fronte dei gravi accadimenti;
- la normativa disciplinante il funzionamento e le assunzioni di personale da parte dei Commissari delegati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è in continua evoluzione e aggiornamento;
- l'attuale fase del processo di ricostruzione sta comportando un complessivo aggravio delle attività dei soggetti attuatori degli investimenti su beni pubblici, in particolare alle Amministrazioni locali che devono coniugare gli interventi puntuali sugli edifici danneggiati con le connesse opere di urbanizzazione nei centri storici. Di qui la necessità evidenziata anche in Comitato Istituzionale di rafforzare le attività di supporto ed accompagnamento ai Comuni;
- l'impatto dell'emergenza sanitaria, gravando anch'essa sulle Amministrazioni, distoglie energie e risorse umane alle pratiche, pertanto risulta quanto mai urgente rafforzare le capacità organizzative e le alte competenze che accompagnino questa fase incentrata sulla rivitalizzazione dei centri storici;

Ritenuto pertanto opportuno integrare e modificare la sopra richiamata ordinanza n. 31/2012 al fine di renderla coerente con la normativa nazionale di riferimento e accelerare i processi di selezione del personale per rispondere alle esigenze contingenti di funzionamento delle strutture coinvolte;

Ritenuto altresì di rinviare a successivi separati provvedimenti commissariali le conseguenti modalità operative;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

DISPONE

1) di modificare la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 come segue:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

1. Il Commissario Delegato, al fine di integrare le competenze della propria struttura commissariale, dei comuni colpiti dal sisma, delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, può sottoscrivere contratti di lavoro flessibile rientranti nelle seguenti tipologie:

a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, acquisendo il personale con una delle seguenti modalità:

- 1) graduatorie di concorso vigenti, approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
- 2) graduatorie di concorso vigenti, approvate da Enti con sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, previo accordo con gli stessi e con il consenso degli interessati;
- 3) avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura selettiva per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale;
- 4) per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione; per motivi di urgenza, o per periodi di incarico limitati, si può prescindere dalla preventiva pubblicizzazione generalizzata, utilizzando, come per il restante personale, le graduatorie di profilo dirigenziale richiesto vigenti presso la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012;

b) contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

c) contratti di lavoro di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e dell'ordinamento regionale in materia, per quanto compatibile, allorché ciò si renda necessario per acquisire specifiche competenze di alta specializzazione universitaria e professionale.

Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo è regolato dalle norme vigenti nell'Ente Regione Emilia-Romagna per tali tipologie di lavoro flessibile, per quanto compatibili.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)